



ORIGINALE

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero 21 Del 27-05-2021

<b>Oggetto:</b> REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE
--

L'anno duemilaventuno il giorno ventisette del mese di maggio, alle ore 19:00, presso il Teatro Comunale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, in sessione Ordinaria, in Prima convocazione, in seduta Pubblica.

**Fatto l'appello nominale, risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:**

<b>SANTINELLI MATTEO</b>	<b>P</b>	<b>LUCIANI DOMENICO</b>	<b>P</b>
<b>BERNASCONI ANDREA</b>	<b>P</b>	<b>SIMONELLI LUCA</b>	<b>A</b>
<b>CUCCIOLETTA DANIELA</b>	<b>P</b>	<b>MATTEUCCI MATTEO</b>	<b>P</b>
<b>MITILLO GIANLUCA</b>	<b>P</b>	<b>TEDESCHI LUIGI</b>	<b>P</b>
<b>ACCIARRESI ROBERTO</b>	<b>P</b>	<b>GIUSTOZZI ANDREA</b>	<b>P</b>
<b>DAMIANI DANILA</b>	<b>P</b>		

Assegnati n. 11  
In carica n. 11

Presenti n. 10  
Assenti n. 1

Assistono alla seduta quali Assessori esterni i Sigg.

<b>ESPOSITO ANTONIO ANGELO</b>	<b>P</b>
<b>FLORA GIUSEPPE</b>	<b>P</b>

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale DE ANGELIS STEFANO.  
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco SANTINELLI MATTEO in qualità di Presidente dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori Sigg.:  
DAMIANI DANILA  
LUCIANI DOMENICO  
TEDESCHI LUIGI

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Prot. n. 3169

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 20/07/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2021/2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 25/01/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) relativa al periodo 2021/2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 25/01/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 12/02/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2021/2023;

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lett. f) D. Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

RICHIAMATO l'art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti». DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».

DATO ATTO che, ai fini dell'approvazione dei regolamenti delle entrate dell'anno 2021, l'art. 3, comma 2, D.L. 56 del 30/04/2021, ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti locali al 31 maggio 2021.

VISTO l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita: "A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi."

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto Canone, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

CONSIDERATO che il suddetto Canone sostituisce, a decorrere dal 2021, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

VISTO l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita: "Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore

all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”

RICHIAMATA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita «Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. Tenuto conto che, nel corso della gestione, essendo emersa la necessità di apportare alcune modifiche alle tariffe ora in vigore, è stato richiesto, all'ufficio, di predisporre i necessari atti».

VISTI i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge.

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento».

RITENUTO quindi necessario istituire il nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria a decorrere dal 01 gennaio 2021 e approvarne il Regolamento.

DATO ATTO che le tariffe saranno definite da apposito provvedimento di competenza della Giunta Comunale.

VISTO il regolamento predisposto composto da n. 71 articoli e ritenuto di procedere all'approvazione.

VISTO il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal Revisore dei Conti dott. avv. Pierlorenzo Boccanera con verbale n. 9 del 21/05/2021;

RITENUTO necessario provvedere a dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto per poter procedere celermente all'applicazione del regolamento oggetto del presente atto.

#### PROPONE DI D E L I B E R A R E

1. DI APPROVARE, per tutto quanto in premessa esposto, l'allegato Regolamento per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, composto da n. 71 articoli, a far parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. DI DARE ATTO che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio.
3. DI STABILIRE che il suddetto regolamento ha efficacia dal 1 gennaio 2021, sulla base di quanto stabilito dall'art. 3, comma 2, D.L. 56 del 30/04/2021, ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti locali al 31 maggio 2021.
4. DI DARE ATTO che il suddetto Canone sostituisce le seguenti entrate: la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni e il canone mercatale e che tutte le norme regolamentari di tali entrate sono abrogate con l'entrata in vigore del nuovo Canone.
5. DI DARE ATTO altresì che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette.
6. DI STABILIRE che, per divenire efficace, tale regolamento e la relativa delibera di approvazione dovranno essere trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, entro il termine del 14 ottobre 2021, sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019.
7. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul sito internet comunale.

#### VERBALE DI DELIBERAZIONE

Il Sindaco illustra la proposta deliberativa

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATO il sopra riportato documento istruttorio;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i pareri di cui all'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 integralmente riportati nel presente atto ai sensi dello statuto comunale.

CON VOTI favorevoli UNANIMI resi nei modi di legge;

## **DELIBERA**

1. DI APPROVARE, per tutto quanto in premessa esposto, l'allegato Regolamento per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, composto da n. 71 articoli, a far parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. DI DARE ATTO che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio.
3. DI STABILIRE che il suddetto regolamento ha efficacia dal 1 gennaio 2021, sulla base di quanto stabilito dall'art. 3, comma 2, D.L. 56 del 30/04/2021, ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti locali al 31 maggio 2021.
4. DI DARE ATTO che il suddetto Canone sostituisce le seguenti entrate: la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni e il canone mercatale e che tutte le norme regolamentari di tali entrate sono abrogate con l'entrata in vigore del nuovo Canone.
5. DI DARE ATTO altresì che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette.
6. DI STABILIRE che, per divenire efficace, tale regolamento e la relativa delibera di approvazione dovranno essere trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, entro il termine del 14 ottobre 2021, sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019.
7. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul sito internet comunale.
8. Ed inoltre, stante l'urgenza, con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 2 (Luciani-Matteucci) resi nei modi di legge, DELIBERA di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4<sup>o</sup> del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sull'ordinamento degli EE.LL.



ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000

**Parere:** Esito: Favorevole Data : 19-05-2021

Regolarita' TECNICA

Il Responsabile del Servizio  
DE ANGELIS STEFANO

ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000

attestazione di copertura finanziaria;

in quanto il presente provvedimento produce "effetti indiretti" sulla situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell'Ente.

**Parere:** Esito: Favorevole Data : 19-05-2021

Regolarita'  
CONTABILE

Il Responsabile del Servizio  
DE ANGELIS STEFANO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto a norma di legge

IL SINDACO  
SANTINELLI MATTEO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
DE ANGELIS STEFANO

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 04/06/2021 senza reclami;
- e' divenuta esecutiva il giorno: 27/05/2021
- perche' dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 D.lgs 267/2000);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 47, comma 2) perche' non soggetta al controllo preventivo;

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**  
**DE ANGELIS STEFANO**